



gennaio 2025

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise |
settore tabacchi

Settore doganale

- Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
- Accordo UE/Regno Unito: aggiornamento delle norme di origine preferenziali in linea con i codici SA 2022
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale
- Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione
- Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 [2025/16]
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 dicembre: Entrata in vigore della convenzione PEM riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1° gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le prove di origine
- Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 [2025/17]
- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione - Documento C/2024/7561
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 31 dicembre 2024 - Nuova comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione PEM("matrice"). Cumulo con Serbia e Bosnia-Erzegovina
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 02 gennaio 2025 - Nuova comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione PEM("matrice"). Cumulo con l'Ucraina dal 1° gennaio 2025
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3188 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua il Regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
- Regolamento (UE) 2024/3192 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione del 17 dicembre 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica Popolare Cinese
- Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile - Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
- Regolamento (UE) 2024/3211 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali



IN QUESTO NUMERO

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione E Trasformazione Digitale - Direzione Dogane - Avviso del 04 dicembre 2024: NCTS FASE 5 - indicazione della massa netta nella dichiarazione di transito che segue una dichiarazione di esportazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Informativa del 09 dicembre 2024: Comunicazione Dell'amministrazione Doganale Francese Procedura Di Continuità Operativa Per Il Transito
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Regimi e Procedure Doganali - Prot.744521/RU - Circolare n.26/2024 del 10 dicembre 2024 - Le Zone Franche Doganali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 25/2024 del 10 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - «Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Regolarizzazioni a posteriori - Revisione della dichiarazione su istanza di parte
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 16/2024 pubblicata il 20 dicembre 2024 - "Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale". Indicazioni integrative
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 18 dicembre: Comunicazione relativa alla fissazione del tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei diritti doganali
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 27/2024 del 18 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Esportazione temporanea (articolo 72)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 28/2024 del 19 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Controlli doganali in linea e confisca - Inoltro notizie di reato
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 dicembre: Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre: Convenzioni internazionali transito comune (CTC) e semplificazioni delle formalità negli scambi di merci (DAU). Adesione della Georgia a decorrere dal 1° febbraio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 dicembre: Decreto ministeriale del 10 dicembre 2024 "Modifica del saggio degli interessi legali"

Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare 29/2024 del 19/12/2024. Aggiornamento codici NC del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2025. Istruzioni operative
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 30/2024 del 20/12/2024 - D.Lgs. 26/09/2024, n. 141- "Disposizioni nazionali complementari al CDU e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette su produzione e consumi"
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 31/2024 del 20/12/2024 - Dichiarazione annuale per l'energia elettrica. Anno d'imposta 2024 - Istruzioni per la compilazione



- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 32/2024 del 20/12/2024- Dichiarazione annuale per il gas naturale. Anno d'imposta 2024. Istruzioni per la compilazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot.: 787558/RU del 19/12/2024 Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2024 - Informativa

Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 791446/RU del 20/12/2024 - Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti succedanei ai prodotti da fumo assoggettati a imposta di consumo
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale n. 791441/RU del 20/12/2024 - Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi sottoposti ad accise
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati, e dell'accisa/imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, a decorrere dal 1° gennaio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Modifica delle tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, a decorrere dal 1° gennaio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2025





[Regolamento \(UE\) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva \(UE\) 2019/1937](#)

Il 12 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/3015, che vieta agli operatori economici di immettere sul mercato dell'Unione o esportare dall'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Questo Regolamento mira a migliorare il funzionamento del mercato interno e a combattere lo sfruttamento in ambito lavorativo, perseguendo tali finalità a livello centralizzato in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati.

I prodotti commercializzati all'interno del mercato dell'Unione sono soggetti a controlli doganali, che si basano su decisioni comunicate dalle autorità competenti. Tali controlli vengono effettuati in conformità alla gestione del rischio prevista dal Regolamento (UE) 952/2013. Le autorità doganali ricevono comunicazioni su decisioni di divieto, revoche o modifiche per identificare e gestire i prodotti che potrebbero non rispettare il divieto.

L'applicazione del regolamento è prevista a partire dal 14 dicembre 2027. Tuttavia, dal 13 dicembre 2024 si applicano le condizioni preliminari atte a garantirne l'efficacia ai fini della protezione dei diritti umani nel contesto del commercio internazionale.

[Accordo UE/Regno Unito: aggiornamento delle norme di origine preferenziali in linea con i codici SA 2022](#)

L'accordo di libero scambio UE-Regno Unito, in vigore dal 2021, si basa su regole di origine preferenziali che permettono di beneficiare di preferenze tariffarie. Queste regole, stabilite nell'allegato 3 dell'accordo, sono state aggiornate per riflettere le modifiche introdotte nel sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci introdotte il 1° gennaio 2022. La decisione di aggiornamento è stata adottata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 6 novembre 2024, con entrata in vigore prevista per il 6 gennaio 2025.

Si invia alla lettura della Decisione per ulteriori dettagli sugli aggiornamenti.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del Regolamento \(UE\) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, stabilisce le modalità operative del sistema di informazione previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115. Questo sistema riguarda la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e l'esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

L'obiettivo è garantire la tracciabilità e la trasparenza delle filiere, contribuendo alla lotta contro la deforestazione e il degrado delle foreste.

[Regolamento \(UE\) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il Regolamento \(UE\) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione](#)

Il Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 19 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione, è entrato in vigore il 26 dicembre 2024.



A seguito del Regolamento 2024/3234, che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, la data di inizio per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115, che stabiliscono gli obblighi per operatori, commercianti e autorità competenti, è stata posticipata di 12 mesi. Pertanto, le relative disposizioni entreranno in vigore dal 30 dicembre 2025, mentre per le microimprese e le piccole imprese la data di applicazione sarà il 30 dicembre 2026.

Il rinvio è stato deciso per permettere alle parti interessate di prepararsi adeguatamente e di istituire i necessari sistemi di due diligence per tutte le materie prime e i prodotti interessati.

[Decisione n. 1/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 \[2025/16\]](#)

Questo documento modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto per includere l'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.

Le parti contraenti possono concordare di istituire un sistema per rilasciare e presentare elettronicamente le prove dell'origine, fino all'avvio del nuovo iter, le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, a condizione che:

- siano basati sul modello dell'allegato IV;
- le autorità doganali predispongano un sistema online protetto per verificare l'autenticità;
- i certificati abbiano un numero di serie unico e, se disponibili, elementi di sicurezza;
- la data di inizio del rilascio elettronico sia specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e secondo le procedure delle parti contraenti.

Una parte contraente può sospendere l'accettazione dei certificati elettronici se le condizioni non sono soddisfatte, informando le altre parti tramite il segretariato del comitato misto.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 dicembre: Entrata in vigore della convenzione PEM riveduta, possibilità di cumulo a partire dal 1° gennaio 2025 e nuovi codici TARIC per le prove di origine](#)

Come già anticipato nell'edizione di novembre della Tax News, con la Decisione n.1/2023 la Convenzione paneuromediterranea sulle regole di origine è stata modificata, la versione riveduta della Convenzione PEM è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Nell'avviso dell'ADM, si chiarisce che l'applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i partner dipende dall'inclusione di un riferimento alla convenzione aggiornata nei loro accordi bilaterali e dalla ratifica della convenzione stessa. Per verificare se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile, è necessario verificare che l'accordo bilaterale contenga una specifica dicitura e che il partner commerciale abbia completato le procedure di ratifica e abbia effettuato la relativa notifica ai competenti Servizi della Commissione europea.

Fino al 31 dicembre 2025, alcune misure transitorie permetteranno l'applicazione parallela delle regole della Convenzione PEM e della Convenzione PEM riveduta, garantendo la continuità dei flussi commerciali. Gli operatori economici potranno scegliere tra le due serie di norme in base alle loro esigenze.

Dal 1° gennaio 2025, i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine devono includere la dicitura "REVISED RULES". Inoltre, sono stati introdotti nuovi codici TARIC per gestire queste disposizioni.

I nuovi codici TARIC specifici, che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025, sono:

- U078: Certificato di circolazione EUR.1 con l'indicazione "REVISED RULES" nella casella 7.
- U079: Dichiarazione di origine con l'indicazione "REVISED RULES" alla fine del testo della dichiarazione.

Questi codici sono utilizzati per le prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta.



[Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025 \[2025/17\]](#)

Questo documento modifica la Decisione n. 1/2023 del comitato misto per includere le disposizioni transitorie applicabili dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni transitorie saranno applicabili per un periodo di un anno, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 al fine di preservare i flussi commerciali esistenti e di consentire l'allineamento alla Convenzione rivista di tutti i protocolli bilaterali.

La Decisione 2/2024 permette di continuare a utilizzare, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, sia le vecchie regole di origine (della convenzione PEM originale o degli accordi tra i singoli paesi aderenti) sia le nuove regole rivedute della Convenzione. Questa decisione è stata adottata principalmente per evitare perturbazioni nelle possibilità di cumulo.

[Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione - Documento C/2024/7561](#)

Il documento riguarda l'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra le Parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Le Parti si notificano reciprocamente le norme di origine in vigore tramite la Commissione europea. Il cumulo diagonale può essere applicato solo se tutte le Parti coinvolte hanno accordi di libero scambio tra loro con regole identiche; i materiali originari di una Parte in assenza di tali accordi sono considerarsi non originari. Le tabelle allegate alla Comunicazione forniscono le differenti possibilità di cumulo:

- tabella 1 “Quadro semplificato delle possibilità di cumulo”;
- tabella 2 “Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea”;
- tabella 3 “Data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia”.

Per l'applicazione provvisoria delle norme transitorie introdotte dalla Decisione n. 2/2024 del comitato misto tra due parti contraenti, i materiali originari di un'altra parte contraente, conformi alle norme del 2012, possono essere utilizzati nel cumulo secondo le norme del 2023, in base al principio di permeabilità.

Si rimanda alla consultazione delle tabelle per le specifiche e per le eccezioni da prendere in considerazione per il cumulo diagonale.

Sulla medesima tematica, si veda anche:

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 31 dicembre 2024 - Nuova comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione PEM\(“matrice”\). Cumulo con Serbia e Bosnia-Erzegovina](#)

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso del 02 gennaio 2025 - Nuova comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della Convenzione PEM\(“matrice”\). Cumulo con l'Ucraina dal 1° gennaio 2025](#)



[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3188 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua il Regolamento \(UE\) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia](#)

[Regolamento \(UE\) 2024/3192 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il Regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina](#)

In data 16 dicembre 2024, la Commissione ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio del **quindicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia**. Con il protrarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, l'UE rimane determinata a continuare a ridurre ulteriormente le entrate e la capacità bellica della Russia.

Il Regolamento (UE) 2024/3192 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, apporta modifiche al Regolamento (UE) n. 833/2014 per rafforzare le misure restrittive contro la Russia a causa delle sue azioni destabilizzanti in Ucraina. Le principali modifiche includono:

- l'aggiunta di nuove entità all'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a restrizioni, in particolare quelle che supportano il complesso militare e industriale russo;
- maggiori restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni che possono contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia;
- l'inclusione di ulteriori navi nell'elenco di quelle a cui è vietato l'accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri dell'UE.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3140 della Commissione del 17 dicembre 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica Popolare Cinese](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140 della Commissione, del 17 dicembre 2024, dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica Popolare Cinese. Questo regolamento è stato adottato a seguito di un'indagine antidumping avviata l'11 ottobre 2024, in risposta a una denuncia presentata da produttori europei.

Il legno compensato in questione è costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall'okoumé, con uno spessore inferiore o uguale a 6 mm e almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere.

La registrazione delle importazioni è stata decisa per garantire che, qualora si rendesse necessario istituire dazi antidumping, questi possano essere applicati retroattivamente sulle importazioni registrate.

[Decisione \(UE\) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile - Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile](#)

Con la Decisione (UE) 2024/3016 il Consiglio ha approvato l'Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile.

L'Accordo è stato firmato per aggiornare e sostituire l'accordo di associazione esistente.

Il documento mira a liberalizzare ulteriormente gli scambi e gli investimenti tra le due parti, eliminando progressivamente i dazi doganali su una vasta gamma di prodotti.

Le principali novità riguardano un approccio più semplice per stabilire l'origine preferenziale delle merci:



- è consentito il cumulo dell'origine tra i paesi partner, le merci potranno quindi beneficiare di trattamenti preferenziali anche quando utilizzano materiali provenienti da altri paesi con cui UE e Cile hanno accordi simili;
- gli esportatori e gli importatori potranno utilizzare l'autocertificazione per dichiarare l'origine, eliminando la necessità del certificato di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura;
- le dichiarazioni di origine preferenziale per i prodotti in transito o deposito al 1° febbraio 2025 dovranno basarsi sulle nuove attestazioni previste dall'accordo commerciale interinale;
- i numeri di esportatore autorizzato saranno sostituiti dal numero REX per le spedizioni superiori a 6000 euro.

L'accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2025, come da [Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile](#), e sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato una volta che quest'ultimo sarà ratificato e entrerà in vigore, da tale data i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura riferiti al precedente accordo non saranno più accettati.

Sul medesimo argomento: [Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Dogane- Avviso del 15/01/2025- Entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica del Cile il 1° febbraio 2025. Regole e prove dell'origine preferenziale](#)

[Regolamento \(UE\) 2024/3211 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/2278, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c\), del regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali](#)

Con il Regolamento in trattazione, il Consiglio europeo ha provveduto ad aggiornare l'allegato del Regolamento (UE) 2021/2278, contenente l'elenco dei prodotti oggetto di sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune dell'Unione, che possono essere importati nell'Unione ad aliquota daziaria ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

Tali sospensioni vengono adottate, su richiesta degli operatori economici e dopo un attento esame da parte dei competenti servizi dell'Unione, per taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione Europea è inesistente o inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici unionali.

Il regolamento, cui si rinvia per la consultazione dell'elenco dei prodotti interessati, è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento \(UE\) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM](#)

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, adottato il 18 dicembre 2024, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda il registro CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*).

Questo Regolamento prevede la creazione di una banca dati elettronica standardizzata e sicura per la gestione dei certificati CBAM, delle dichiarazioni CBAM e delle domande per ottenere la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati.

Il Registro CBAM consiste nei componenti seguenti:

- il portale CBAM destinato ai dichiaranti (CBAM DP)
- il portale CBAM destinato alle autorità nazionali competenti (CBAM CAP);
- il portale CBAM destinato alla Commissione europea (CBAM COM);



- il portale CBAM destinato ai gestori (CBAM Operator).

Il Portale CBAM destinato ai dichiaranti è utilizzato per:

- le domande per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e per la revoca di tale qualifica;
- la presentazione delle dichiarazioni CBAM;
- le comunicazioni e notifiche relative agli obblighi CBAM, compresa la gestione delle dichiarazioni CBAM.

Il Portale CBAM destinato ai gestori è utilizzato dai gestori conformemente all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2023/956 per le seguenti azioni:

- registrare le informazioni relative al gestore e ai suoi impianti;
- registrare le informazioni sulle merci prodotte da un impianto;
- registrare i dati sulle emissioni e le relazioni di verifica;
- ricevere notifiche e comunicazioni relative alle registrazioni e all'utilizzazione delle informazioni nel Registro CBAM.

Il Portale CBAM destinato alle Autorità nazionali competenti e quello destinato alla Commissione europea sono utilizzati per svolgere i compiti stabiliti nel Regolamento (UE) 2023/956, tra cui l'invio di notifiche e comunicazioni.

Il Registro CBAM sarà utilizzato per l'archiviazione e la gestione delle dichiarazioni CBAM, nonché per i controlli, le valutazioni e le procedure di riesame.

Inoltre, il registro includerà dati sui dichiaranti CBAM autorizzati, i richiedenti, i gestori e i verificatori CBAM accreditati.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione E Trasformazione Digitale - Direzione Dogane - Avviso del 04 dicembre 2024: NCTS FASE 5 - indicazione della massa netta nella dichiarazione di transito che segue una dichiarazione di esportazione](#)

Il 9 dicembre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato gli operatori economici che, a partire dal 21 gennaio 2025, sarà obbligatorio inserire il peso netto nelle dichiarazioni di transito successive alle dichiarazioni di esportazione. Questa misura è in linea con le specifiche tecniche richieste a livello unionale dal sistema NCTS fase 5. Il nuovo tracciato D1 è già conforme a queste specifiche, mentre il tracciato D2 è attualmente in fase di aggiornamento.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Informativa del 09 dicembre 2024: Comunicazione Dell'amministrazione Doganale Francese Procedura Di Continuità Operativa Per Il Transito](#)

La Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il 9 dicembre un'informativa riguardante una comunicazione dell'Amministrazione doganale francese, che annuncia malfunzionamenti nel sistema NCTS dopo l'avvio della fase 5. Per affrontare il problema, la Francia ha deciso di adottare la "procedura di continuità operativa", richiedendo dichiarazioni doganali su carta tramite il "documento di accompagnamento transito" (DAT), contrassegnato da un timbro specifico.

A causa delle difficoltà nel notificare l'arrivo delle merci viene chiesto di presentare il DAT agli uffici doganali di destinazione per ottenere una "Prova alternativa-99202". Questa misura garantirà l'appuramento delle operazioni di transito e lo svincolo delle garanzie.

L'Amministrazione doganale francese dissuade dall'avvalersi della possibilità prevista dall'art. 307, par. 2 del RE, di concludere operazioni di transito presso uffici doganali di destinazioni diversi da quelli indicati nella dichiarazione doganale.

Per maggiori dettagli, si invita alla lettura dell'Informativa.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Regimi e Procedure Doganali - Prot.744521/RU - Circolare n.26/2024 del 10 dicembre 2024 - Le Zone Franche Doganali](#)

La Circolare n. 26/2024 tratta delle Zone Franche Doganali. Queste zone sono aree specifiche dove le merci possono essere introdotte senza essere soggette ai normali dazi doganali e imposte fino a quando non vengono immesse in libera pratica.

La Circolare fornisce dettagli sulle procedure operative, i requisiti per l'istituzione e la gestione delle zone franche, e le agevolazioni fiscali e doganali disponibili per gli operatori economici che operano all'interno di queste aree. Inoltre, vengono delineate le responsabilità degli operatori e delle autorità doganali per garantire la conformità alle normative vigenti.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 25/2024 del 10 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - «Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Regolarizzazioni a posteriori - Revisione della dichiarazione su istanza di parte](#)

Con la Circolare n. 25/2024, l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) si propone di coordinare le novità introdotte dalle Disposizioni nazionali complementari del decreto 141/2024 con il Codice doganale dell'Unione.



La Circolare fornisce indicazioni su come regolarizzare le inosservanze, sia quelle che non hanno comportato l'insorgenza di un'obbligazione doganale, sia quelle che invece l'hanno determinata.

Per le inosservanze senza obbligazione doganale, l'operatore comunica la violazione e paga la sanzione applicabile, eventualmente con ravvedimento operoso. Se la merce non è più disponibile, il soggetto deve fornire motivazioni relative all'indisponibilità. Non è necessaria una valutazione preventiva da parte dell'Amministrazione e sono esclusi i casi di violazione di divieti o restrizioni.

Per le inosservanze con obbligazione doganale, l'operatore deve presentare istanza di regolarizzazione, allegando la documentazione e motivando l'assenza di intento fraudolento. L'Amministrazione valuta la buona fede del richiedente, prima di autorizzare la regolarizzazione. Sono dovuti i tributi, la sanzione e gli interessi di mora dalla data di insorgenza dell'obbligazione.

Per quanto riguarda la revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'istituto permette di correggere errori nelle dichiarazioni doganali entro tre anni dalla loro accettazione, come previsto dall'articolo 173 del CDU e dall'articolo 42 delle Disposizioni nazionali complementari.

La richiesta di revisione deve riferirsi a merci già indicate nella dichiarazione originaria. Sono consentite modifiche relative a codici TARIC, origine o quantità già dichiarate, purché riferibili alla merce originaria. L'Amministrazione autorizza la revisione dopo aver verificato la correttezza della richiesta e la liquidazione dei diritti eventualmente dovuti. Non sono consentite modifiche che introducano merci non contemplate inizialmente.

L'articolo 40 DNC, in linea con l'articolo 173 CDU, consente la correzione di errori su istanza del dichiarante, escludendo la configurabilità della dichiarazione infedele (art. 79 DNC) se non c'è intenzionalità.

Le modifiche possono comportare il pagamento di ulteriori diritti di confine o la richiesta di uno sgravio.

Le richieste di modifica devono essere autorizzate dall'Amministrazione doganale, che verifica il rispetto dei termini e la correttezza delle informazioni.

In attesa di nuove semplificazioni, restano in vigore le procedure attuali.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 16/2024 pubblicata il 20 dicembre 2024 - "Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale". Indicazioni integrative](#)

La Circolare n. 16/2024 fornisce istruzioni operative per la gestione degli adempimenti dichiarativi e procedurali nel regime del transito, in conformità alla normativa unionale. Vengono fornite ulteriori indicazioni per uniformare le procedure nazionali relative alle domande di autorizzazione per deroghe sull'indicazione dell'identità e nazionalità del mezzo di trasporto e per la dispensa dalla sigillatura.

Se il richiedente possiede l'autorizzazione AEOC o AEOF, deve presentare la domanda allo stesso Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso contrario, la domanda deve essere presentata all'Ufficio delle dogane competente sul luogo della contabilità del richiedente.

L'Ufficio delle dogane che riceve l'istanza invia una richiesta di consultazione agli Uffici dei luoghi di partenza indicati nell'istanza, che devono rispondere entro 30 giorni. La consultazione non è necessaria per la dispensa dalla sigillatura se il richiedente ha l'autorizzazione AEOC o AEOF.

Il provvedimento adottato viene notificato al soggetto autorizzato e agli Uffici delle dogane interessati.

Si rimanda alla lettura della Circolare per maggiori dettagli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 18 dicembre: Comunicazione relativa alla fissazione del tasso di interesse per il pagamento dilazionato dei diritti doganali](#)

Il 12 dicembre, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base i tassi di interesse di riferimento,



con effetto dal 18 dicembre 2024. Il tasso sui depositi è ora al 3,00%, mentre i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali sono rispettivamente al 3,15% e al 3,40%.

Per la fiscalità unionale, il tasso di rifinanziamento principale influisce sugli interessi sui dazi all'importazione/esportazione, come stabilito dal Regolamento EU n. 952/2013.

Per la fiscalità interna, il Decreto legislativo n. 141/2024 prevede interessi di credito al tasso BCE per la dilazione di pagamento dei diritti doganali, esclusi i primi 30 giorni. Dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, il tasso sarà del 3,15%.

Per i ritardi nei pagamenti doganali, si applica un tasso del 3,15% più 2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2025.

[**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 27/2024 del 18 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Esportazione temporanea \(articolo 72\)**](#)

La Circolare n. 27/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pubblicata il 18 dicembre 2024, fornisce chiarimenti sul regime di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia, in conformità con il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. L'esportazione temporanea riguarda merci unionali destinate a essere reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione, questo istituto si utilizza quando non è possibile ricorrere a strumenti come il Carnet ATA.

L'articolo 72 delle Disposizioni complementari introduce un procedimento autorizzatorio per facilitare l'esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia delle merci. Questa procedura, che richiede un'autorizzazione preventiva, semplifica l'identificazione delle merci esportate e ne agevola la reimportazione.

L'elenco dei prodotti e delle finalità indicato nell'articolo 72 è indicativo e non esaustivo, poiché l'articolo 203 del CDU non limita la reintroduzione in franchigia a specifiche merci. L'articolo 253 del RE richiede che l'operatore fornisca informazioni specifiche alla Dogana al momento della registrazione della dichiarazione di importazione. In alcuni casi, l'operatore non è tenuto a fornire documenti aggiuntivi se le informazioni sono già nella disponibilità dell'ADM.

Se le merci temporaneamente esportate non sono destinate a essere reimportate, non è necessaria alcuna procedura doganale. La mancata attivazione del procedimento autorizzativo non impedisce la richiesta di reintroduzione in franchigia secondo gli articoli 203 e 204 del CDU. Il procedimento dell'articolo 72 delle DNC rappresenta una semplificazione aggiuntiva rispetto alla normativa unionale.

Prima di registrare la dichiarazione di esportazione, l'operatore deve presentare un'istanza alla Dogana con l'elenco delle merci e, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, potrà esportare le merci.

Per maggiori dettagli e per visionare la modulistica si rimanda alla Circolare.

[**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 28/2024 del 19 dicembre 2024 - D.lgs. 26 settembre 2024, n.141 - «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» - Controlli doganali in linea e confisca - Inoltro notizie di reato**](#)

La Circolare tratta dei controlli doganali e della confisca per contrabbando, nella stessa si distingue tra:

- confisca per reato di contrabbando, che è obbligatoria e può includere la confisca per equivalente,
- confisca per illecito amministrativo, che riguarda solo le merci oggetto dell'illecito e deve essere preceduta dal sequestro.



In caso di errori evidenti nella dichiarazione o se le merci non sono occultate e sono rese disponibili per la verifica non si procede alla confisca.

Per quanto riguarda l'inoltro delle notizie di reato, la competenza varia:

- la Procura Europea è coinvolta per diritti doganali superiori a 10.000 euro o frodi IVA transfrontaliere con danno di almeno 10.000.000 euro, mentre
- la Procura nazionale è competente nei casi in cui non vi siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio.

In alcuni casi, entrambe le procure possono essere coinvolte.

Si rimanda alla lettura della Circolare per maggiori dettagli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 dicembre: Credito doganale triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali \(periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025\)](#)

In base alla normativa del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 dicembre 2004, modificato il 15 maggio 2019, essendo il tasso Euribor a 6 mesi del 2,655% alla data del 16 dicembre 2024, il tasso applicabile alle dilazioni concesse dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 è dell'1,3275%, calcolato come il 50% del tasso Euribor a 6 mesi.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 23 dicembre: Convenzioni internazionali transito comune \(CTC\) e semplificazioni delle formalità negli scambi di merci \(DAU\). Adesione della Georgia a decorrere dal 1° febbraio 2025](#)

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato che la Georgia ha depositato gli strumenti di adesione alle Convenzioni CTC e DAU, diventando Parte contraente dal 1° febbraio 2025. Questa adesione, semplificando le formalità doganali tra Georgia e Unione europea, faciliterà la circolazione delle merci fra la Georgia, l'Unione Europea e gli altri Paesi che aderiscono al regime del transito comune.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 dicembre: Decreto ministeriale del 10 dicembre 2024 "Modifica del saggio degli interessi legali"](#)

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, è stata fissata la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile al 2% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare 29/2024 del 19/12/2024. Aggiornamento codici NC del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2025. Istruzioni operative](#)

Con il Regolamento (UE) 2522/2024 del 23 settembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato aggiornato l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per l'anno 2025.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, in merito agli "*Oli da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%*", al capitolo 27 sono state introdotte le seguenti modifiche:

- la soppressione del codice NC 2710 1943;
- l'introduzione del codice NC 2710 1942 per oli da gas con tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l'80% (HVO);
- l'introduzione del codice NC 2710 1944 per altri oli da gas.

Queste modifiche separano il gasolio con matrice biologica dal gasolio di origine fossile. L'HVO, definito secondo le norme EN 16575 e UNI EN 15940, sarà classificato come NC 2710 1942, mentre i gasoli di matrice fossile rientreranno nel codice NC 2710 1944.

Inoltre, sono stati aggiornati i sistemi informatici, in particolare la tabella TA13, per garantire l'emissione senza interruzioni degli e-AD/e-DAS e la trasmissione telematica dei dati contabili. I nuovi codici sono operativi dal 1° gennaio 2025 e hanno sostituito i precedenti (validi fino al 31 dicembre 2024).

Tra le principali istruzioni operative:

- per i documenti elettronici (e-AD/e-DAS), devono essere utilizzati i nuovi codici CPA-NC-CADD a partire dal 1° gennaio 2025;
- la trasmissione telematica dei dati contabili da parte di depositari autorizzati e degli esercenti depositi commerciali ad imposta assoluta, deve essere adeguata ai nuovi codici;
- le licenze di esercizio degli impianti sono aggiornate d'ufficio dagli uffici competenti senza oneri per gli esercenti.

L'informativa precisa che non vi saranno impatti sui registri cartacei e che, per gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (ghost station), saranno fornite indicazioni per l'invio dei dati storicizzati in seguito agli aggiornamenti delle licenze.

Si rimanda alla lettura completa della Circolare per ulteriori dettagli e specifiche tecniche.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 30/2024 del 20/12/2024 - D.Lgs. 26/09/2024, n. 141- "Disposizioni nazionali complementari al CDU e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette su produzione e consumi"](#)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, che recepisce le disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione Europea e modifica il sistema sanzionatorio in materia di accise e imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Questo Decreto attua i principi stabiliti dall' [articolo 20](#) della Legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo in tema di riforma fiscale.

Il Decreto introduce importanti modifiche alle normative esistenti, in particolare agli articoli 3 e 4, che apportano modifiche al Testo Unico delle Imposte sulla Produzione e sui Consumi (D.lgs. n. 504/1995) e alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/2001). Inoltre, vengono modificati gli articoli 84, 85 e 86, riguardanti il contrabbando di tabacchi lavorati, con l'introduzione di una nuova disciplina che abroga i vecchi articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973), introducendo il nuovo illecito previsto dall'art. 40-bis del T.U.A. (denominato "*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati*").



Il documento presenta un'analisi delle novità più rilevanti introdotte dal Decreto Legislativo n. 141/2024, suddivisa in tre sezioni:

- prodotti energetici e bevande alcoliche;
- tabacchi e correlati (es. prodotti succedanei da fumo e da inalazione senza combustione);
- disposizioni comuni ai settori precedenti.

In sintesi, questo intervento legislativo introduce modifiche significative per l'adeguamento delle normative italiane alle disposizioni europee, con un impatto importante sulle regolamentazioni relative a imposte, sanzioni e responsabilità in settori cruciali come l'energia, il tabacco e le bevande alcoliche.

Si rimanda alla lettura completa della Circolare per ulteriori dettagli e specifiche tecniche.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 31/2024 del 20/12/2024 - Dichiarazione annuale per l'energia elettrica. Anno d'imposta 2024 - Istruzioni per la compilazione](#)

La Circolare n. 31/2024 fornisce le istruzioni aggiornate per la dichiarazione annuale dell'energia elettrica per l'anno d'imposta 2024. I soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione entro marzo 2025, come previsto dall'art. 53, commi 8 e 9, del D.lgs. 504/95 (Testo Unico Accise).

L'adempimento deve essere effettuato telematicamente utilizzando la piattaforma ADM, attraverso i canali System to System (S2S) o User to System (U2S). L'ambiente operativo è disponibile a partire dal 1° gennaio 2025.

Gli allegati includono:

- modello AD-1 in formato .xlsx, per la dichiarazione dell'energia elettrica;
- istruzioni per la compilazione.

L'aggiornamento principale riguarda i quadri G e H della dichiarazione. Sono state introdotte due nuove voci:

- cessione alla rete da impianto di accumulo (quadro G), riguardante l'energia ceduta dalla rete verso un impianto di accumulo;
- ricezione da rete a impianto di accumulo (quadro H), relativa all'energia ricevuta da un impianto di accumulo dalla rete.

Queste voci sono state aggiunte per riflettere i flussi energetici tra la rete e gli impianti di accumulo (*Battery Energy Storage Systems, BESS*). Sono stati, inoltre, modificati i dettagli per l'elenco dei fornitori e cedenti, in particolare per evitare la duplicazione delle informazioni nei casi in cui un venditore operi sia come controparte commerciale che come utente della distribuzione.

Non ci sono modifiche alla struttura informatica dei tracciati record, le modalità di invio telematico restano le stesse rispetto agli anni precedenti; è disponibile, inoltre, un servizio di assistenza online per problemi tecnici con la piattaforma e un supporto specialistico telefonico (attivo tramite il numero verde 800 128 417).

Si rimanda alla lettura completa della Circolare per ulteriori dettagli e specifiche tecniche.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 32/2024 del 20/12/2024- Dichiarazione annuale per il gas naturale. Anno d'imposta 2024. Istruzioni per la compilazione](#)

Per l'anno d'imposta 2024, è stato aggiornato il contenuto della dichiarazione annuale per il gas naturale, che deve essere presentata entro marzo 2025 secondo le disposizioni del D.lgs. 504/95. Sono stati resi disponibili il modello AD-2 per la dichiarazione e le istruzioni per la compilazione, da inviare esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ADM. I canali disponibili sono il System to System (S2S) o l'User to System (U2S).



L'ambiente di test per l'invio delle dichiarazioni è operativo dal 29 ottobre, mentre la piattaforma in esercizio è disponibile dal 1° gennaio 2025. Per quanto riguarda l'autorizzazione alla sottoscrizione e all'invio, rimangono valide le istruzioni già fornite nella [Circolare n. 6/2022](#), con la documentazione da presentare all'Ufficio delle dogane competente.

Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate per garantire il coordinamento con i dati forniti nelle comunicazioni mensili obbligatorie, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Sono state recepite modifiche normative, tra cui l'introduzione di una nuova esenzione per i carburanti utilizzati nella navigazione marittima e interna e l'adeguamento dei tracciati dichiarativi nei quadri E, O, G, H e I.

Sono state, infine, rimodulate le istruzioni relative all'elenco dei fornitori e cedenti, semplificando la dichiarazione nei casi in cui i venditori abbiano operato anche come utenti della distribuzione. Per problemi tecnici, è disponibile il servizio di assistenza online attraverso il portale ADM (attivo tramite il numero verde 800 128 417).

Si rimanda alla lettura completa della Circolare per ulteriori dettagli e specifiche tecniche.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot.: 787558/RU del 19/12/2024 Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2024 - Informativa](#)

In relazione al Decreto Legislativo n. 504/95 e all'art. 24-ter, punto 4-bis della Tabella A, riguardante i benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un'informativa relativa al rimborso dei consumi di gasolio effettuati nel quarto trimestre del 2024.

Gli utilizzatori di gasolio commerciale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2024, possono presentare la dichiarazione di rimborso dal 1° al 31 gennaio 2025. A tal fine, il software per la compilazione della dichiarazione è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre gli utenti che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale (EDI) devono inviare anche un supporto informatico (come CD o pen drive) con il contenuto della dichiarazione cartacea.

Le dichiarazioni devono essere inviate all'Ufficio delle Dogane competente in base alla sede dell'impresa o, per le imprese unionali, alla sede di rappresentanza in Italia. L'importo rimborsabile ammonta a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale consumato, come previsto dall'art. 24-ter del Decreto Legislativo n. 504/95. Per l'anno 2024, il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici, ottenuti da sintesi o idrotrattamento, utilizzati al posto del gasolio tradizionale.

Il rimborso è riservato a chi svolge attività di trasporto di merci o persone, in particolare per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e include anche gli autoservizi pubblici locali e interregionali. Gli aventi diritto possono scegliere se compensare l'importo o richiedere la restituzione in denaro. Per la compensazione, si dovrà utilizzare il codice tributo 6740 nel modello F24.

Sono esclusi dal rimborso i veicoli con motore Euro 4 o inferiore e i consumi effettuati per veicoli con una massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate o con caratteristiche di veicoli M1.

Gli esercenti interessati possono inviare le dichiarazioni anche attraverso il Servizio Telematico Doganale, per cui è necessaria l'abilitazione all'Agenzia delle Dogane. I dettagli per la trasmissione telematica sono disponibili sul sito dell'Agenzia.

Si rimanda alla lettura completa della Circolare per ulteriori dettagli e specifiche tecniche.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 791446/RU del 20/12/2024 - Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti succedanei ai prodotti da fumo assoggettati a imposta di consumo](#)

La Determinazione direttoriale in trattazione stabilisce un nuovo quadro normativo per la gestione dei prodotti soggetti a imposta di consumo, in particolare quelli considerati succedanei dei prodotti da fumo, come i liquidi per inalazione, con o senza nicotina, e le sostanze solide diverse dal tabacco. La loro circolazione, in particolare, è subordinata all'applicazione obbligatoria di contrassegni di legittimazione. L'obiettivo è garantire il rispetto della normativa fiscale e prevenire fenomeni di contraffazione o illeciti.

I contrassegni, che rappresentano uno strumento essenziale per assicurare la tracciabilità e la conformità legale di questi prodotti, sono progettati con caratteristiche tecniche avanzate. Sono realizzati in carta sicura e arricchiti con elementi anticontraffazione, come filigrane, inchiostri invisibili e codici bidimensionali, quali QR code e barcode. Questo approccio garantisce che i contrassegni siano facilmente verificabili sia dagli operatori economici che dalle autorità competenti. La loro struttura varia a seconda del tipo di prodotto, con dimensioni e colori specifici che ne facilitano il riconoscimento. Ad esempio, i contrassegni destinati ai prodotti soggetti a imposta di consumo sono azzurri, mentre quelli per i prodotti esenti da imposta sono grigi.

L'accesso ai contrassegni è regolato da una procedura telematica denominata "Gestione Contrassegni", che consente agli operatori di inoltrare le richieste in modo rapido e tracciabile. Anche il pagamento avviene tramite canali telematici, offrendo così un sistema moderno e trasparente. Le credenziali necessarie per accedere al portale sono fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che mantiene un controllo diretto sul processo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del documento.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale n. 791441/RU del 20/12/2024 - Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi sottoposti ad accise](#)

La Determinazione direttoriale in oggetto illustra le modalità operative e normative per i contrassegni di legittimazione relativi ai tabacchi lavorati soggetti ad accisa. Si richiama l'importanza della normativa di riferimento, che comprende sia leggi nazionali, come il Decreto Legislativo 504/1995 e il Decreto Legislativo 6/2016, sia regolamenti europei come il Regolamento UE 2018/574. Questi strumenti normativi disciplinano la tracciabilità e l'autenticità dei prodotti, sottolineando l'esigenza di garantire la sicurezza e la legittimità della circolazione.

I contrassegni, che costituiscono uno strumento fondamentale per il controllo fiscale, sono realizzati con avanzati elementi di sicurezza. Tra questi vi sono la filigrana, tecniche di stampa anticontraffazione, inchiostri speciali e codici bidimensionali, progettati per rendere il contrassegno non riproducibile. Inoltre, la personalizzazione e la configurazione del contrassegno variano a seconda della categoria del tabacco, con formati e dettagli specifici per ogni tipologia di prodotto, come sigarette, sigari o tabacco da inalazione.

Particolare attenzione è riservata alla procedura di richiesta, rilascio e distribuzione dei contrassegni, che coinvolge i depositari autorizzati e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Si consiglia di consultare la Determinazione direttoriale per maggiori informazioni.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Fissazione dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati, e dell'accisa/imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, a decorrere dal 1° gennaio 2025](#)

A partire dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che le accise sui prodotti da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati saranno rideterminate.



In particolare, saranno applicate due tabelle separate:

- la prima riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione e i prodotti assimilati, per i quali l'accisa sarà calcolata tenendo conto anche dell'IVA, dei margini per i rivenditori e dei prezzi stabiliti da fabbricanti e importatori;
- la seconda tabella si applica ai prodotti da inalazione senza combustione fatti con sostanze solide diverse dal tabacco, con o senza nicotina, ma esclusi quelli autorizzati come medicinali.

Le nuove tabelle saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al posto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla legge n. 244/2007.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Determinazione direttoriale.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Modifica delle tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, a decorrere dal 1° gennaio 2025](#)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate secondo gli allegati alla determinazione in oggetto. Le nuove tabelle saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che diventerà la fonte ufficiale di pubblicazione, sostituendo la Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori dettagli e per consultare le tabelle di ripartizione, si invita a leggere la Determinazione direttoriale disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Determinazione direttoriale del 23/12/2024 - Determinazione dell'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti di cui all'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2025](#)

Dal 1° gennaio 2025, sui prodotti liquidi da inalazione, esclusi quelli autorizzati come medicinali, si applica un'imposta di consumo di 0,143849 euro per millilitro per i liquidi contenenti nicotina e di 0,098896 euro per millilitro per quelli privi di nicotina e aromi. Questi valori sono calcolati considerando un'accisa di 0,89905 euro su 5,63 sigarette convenzionali, con una percentuale del 16% per i prodotti con nicotina e dell'11% per quelli senza nicotina.

La Determinazione è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che sostituisce la Gazzetta Ufficiale come fonte ufficiale di pubblicazione, come previsto dalla legge.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti, si invita a consultare il documento.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 15 gennaio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

